

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE EKOCLUB INTERNATIONAL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DEI REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ALLA DIFESA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

CIG: ZD223B7584

Con la presente scrittura privata tra:

A) l'Amministrazione Comunale di ALBANO LAZIALE (RM), rappresentata in questo atto dall'ing. Filippo Vittori, in qualità di Dirigente del IV Settore, per la carica domiciliato presso la Sede Municipale sita in P.zza Costituente, 1 – ALBANO LAZIALE (RM) - (C.F. 82011210588), parte che nel seguito, per brevità, verrà indicata come “Comune”;

B) l'Associazione Ekoclub International Onlus Sezione Intercomunale dei Colli Albani, con sede nel Comune di Ariccia (RM) piazzale Aldo Moro n. 2 C.F. 96254030586 rappresentata dal signor Alessandro Cuollo, nato a Genzano di Roma il 26.07.1983 e ivi residente in Via Appia n. 22 CF CLLLSM83L26D972F, in qualità di Presidente giusta nomina del 19 ottobre 2017, parte che nel seguito, per brevità, verrà indicata come “Associazione” o “Affidatario”;

premesse che:

1) il D.P.R. 31 marzo 1979, all'art. 5 stabilisce che “Ferma restando la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e potranno

essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai Comuni singoli o associati e Comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;

2) la Legge Quadro n. 266 del 11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

3) l'articolo 7 della suddetta Legge dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa";

4) la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, riconosce come “interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e la tutela degli animali d'affezione”, la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una “...corretta convivenza tra uomo e animale...” e al fine, di “...tutelare la salute pubblica e l'ambiente...” (art. 1);

5) ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione trovano applicazione, altresì, le disposizioni:

- della Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti

clandestini o competizioni non autorizzate”;

- della Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29, avente ad oggetto “Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio”;

- della Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34, avente ad oggetto “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

- della Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 22, avente ad oggetto “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio”;

- del Regolamento comunale per la Detenzione e Tutela degli animali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.2003;

6) l'Associazione è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 862/SCOC/92 del 26 giugno 1992;

7) le Guardie Zoofile dell'Associazione sono operatori nominati con Decreto di Guardia Zoofila volontaria, ossia Agenti di Polizia Giudiziaria, per ciò che concerne l'applicazione della Legge n. 189/2004 in materia di maltrattamento degli animali, rilasciato dalla Prefettura di Roma;

8) l'Associazione è iscritta all'ARTES (Albi e Registri Terzo Settore – sezione Ambiente, natura ed animali) della Regione Lazio con determinazione n. G02641 del 05/03/2018 con decorrenza dall'11 ottobre 2017 al numero di registro 620;

9) l'Associazione è iscritta nel registro comunale di Albano Laziale delle Associazioni di Volontariato con determina n. 134 del 06/02/2018;

10) con la firma del presente contratto il Sig. Alessandro Cuollo, nella qualità su indicata, dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli an-

che di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

11) l'ing. Filippo Vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

12) lo schema della presente convenzione è stato approvato con Delibera di G.C. n. 83 del 24.04.2018;

13) con atto di Determinazione Dirigenziale n. 812 del 06.06.2018 è stato affidato il servizi in oggetto.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Obiettivi

1) La presente convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra il comune di Albano Laziale e l'Associazione Ekoclub International Onlus Sezione Intercomunale dei Colli Albani nella prevenzione di illeciti, nell'ambito della vigilanza in materia di anagrafe canina, randagismo e sull'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti comunali in materia di animali di affezione.

2) Il servizio di vigilanza avrà come obiettivo, il controllo preventivo e repressivo sulle violazioni in materia di regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

Articolo 2. Durata della convenzione

1) La durata della presente convenzione viene concordata e stabilita dalle parti per un periodo di uno (1) anno a decorrere dalla data della sottoscrizione

del presente atto e scadrà automaticamente senza necessità di disdetta.

2) Non sono ammesse proroghe.

Articolo 3. Modalità e svolgimento del servizio

1) Le Guardie Zoofile aderenti all'Associazione operano nella qualità di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. con qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria "*ope legis*", per ciò che concerne le violazioni in materia di norme sulla protezione degli animali di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189.

2) l'Associazione, per il tramite delle Guardie Zoofile, si impegna a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione con le seguenti modalità:

a) Organizzazione ed effettuazione di servizi di controllo del territorio del Comune di Albano Laziale, in particolare dei parchi pubblici, pattugliamento statico e dinamico con appostamenti in luoghi e zone strategiche, al fine di prevenire e reprimere, mediante accertamento e contestazione, illeciti di natura zoofila;

b) Promozione e svolgimento di azioni di informazione e formazione ai cittadini circa i comportamenti da adottare per un corretto conferimento dei rifiuti con particolare attenzione agli orari e alle modalità di conferimento.

3) Il servizio statico di sola reperibilità sarà svolto 24 ore su 24 (ventiquattro ore su ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.

4) Il servizio dinamico consistente nello svolgimento delle azioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2, sarà svolto prioritariamente nelle ore antimeridiane e/o pomeridiane, assicurando continuità con almeno una pattuglia dotata di autovettura di servizio, composta da almeno due unità da incrementare su richiesta dell'Ufficio Ambiente del Comune di Albano

Laziale, in servizio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

5) Resta facoltà del Comune richiedere un maggior impiego di unità o l'incremento del monte ore per il quale si provvederà, con successivo specifico atto, ad integrare la presente convenzione.

6) L'Associazione, tramite le Guardie Zoofile, si impegna a svolgere anche le funzioni di ispettore ambientale eventualmente richieste dal Comune, operando in conformità ai contenuti dei regolamenti comunali. In questo caso la qualifica di ispettore ambientale avverrà mediante apposito decreto del Sindaco in esito al favorevole superamento di un corso organizzato dalla Polizia Locale.

Articolo 4. Oneri a carico dell'Associazione

1) L'Associazione si impegna verso il Comune a:

a) fornire al proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione adeguata formazione ed informazione;

b) ad applicare scrupolosamente, nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e per quanto di propria competenza, le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme e disposizioni, sia legislative che regolamentari, comunque applicabili ai servizi ed alle attività affidate;

c) a garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e operative in relazione alle attività, nessuna esclusa, che sono chiamati a svolgere in relazione alla presente convenzione;

d) a garantire che le Guardie Zoofile inserite nelle attività suindicate siano

coperte da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo e fornendo, con la firma della presente convenzione, manleva a riguardo;

e) a garantire la collaborazione sinergica e sintonica con gli Uffici Comunali preposti predisponendo, unitamente al responsabile del procedimento designato dal Comune con apposito provvedimento, un programma operativo di realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1.

f) a fornire un Registro dei Volontari, ovvero un elenco degli operatori che prestano attività presso l'Associazione, che sia completo dei dati anagrafici di ciascun volontario e venga tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;

g) ad assicurare la partecipazione del personale alle attività didattico/formative promosse dal Comune;

h) a garantire una presenza giornaliera sul territorio del Comune di Albano Laziale.

2) Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere dal personale dell'Associazione restano in carico all'Associazione o ai singoli associati con esplicito esonero di ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.

Articolo 5. Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

1) Il Comune assume l'onere:

a) di dare avviso pubblico alla cittadinanza e alle locali Istituzioni sulle attività che l'Associazione dovrà intraprendere sul territorio interessato;

b) di fornire tutta l'assistenza, la collaborazione e le informazioni necessa-

rie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, fermo restando che all'Ufficio di Polizia Locale, di concerto con l'Ufficio Igiene Urbana del Comune, è affidato il coordinamento delle operazioni e dei controlli sul territorio che saranno espletati dalle Guardie Zoofile;

c) di organizzare, se necessario, di concerto con il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Igiene Urbana, brevi corsi di aggiornamento per i volontari che parteciperanno alle attività di vigilanza di cui alla presente convenzione, al fine di approfondire le normative vigenti e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti gli operatori di svolgere un servizio efficiente;

d) di fornire la necessaria modulistica nonché almeno due rilevatori di microchip per il controllo dell'anagrafe canina.

Articolo 6. Prescrizioni

1) Ferma restando l'autonomia operativa dell'Associazione nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, dovranno essere concordati con l'Ufficio Igiene Urbana del Comune, secondo le necessità del Comune stesso, gli orari della vigilanza nonché l'individuazione delle zone e degli obiettivi sensibili da controllare e presidiare.

2) Le attività di vigilanza e presidio dovranno essere svolte dall'Associazione con personale dotato di uniformi e distintivi approvati dal Comune e dalle competenti Autorità. Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione attiva e passiva ritenuti necessari in funzione delle esigenze e del tipo di servizio da svolgere.

Articolo 7. Comunicazioni

1) Al termine di ogni turno di servizio dovrà essere redatto un dettagliato

rapporto che l'Associazione dovrà tenere agli atti ed eventualmente esibire a richiesta del Comune. L'Associazione, inoltre, dovrà provvedere tempestivamente ad effettuare le comunicazioni al Comando di Polizia Locale in ordine ad eventuali violazioni o informazioni, per l'espletamento delle attività di competenza dello stesso Comando.

Articolo 8. Verifiche

1) Il Responsabile del Procedimento incaricato dal Comune e l'Associazione, organizzeranno, con periodicità mensile, la valutazione del servizio svolto e le risultanze da esso derivanti, programmando di norma il servizio da svolgersi nel mese successivo.

Articolo 9. Contributo economico

1) A fronte del complesso delle attività affidate all'Associazione con la presente convenzione, il Comune si impegna a corrispondere, a titolo di rimborso spese, una somma onnicomprensiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA compresa.

2) Sono comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1 le spese relative al consumo del carburante, alla manutenzione ordinaria ed all'assicurazione obbligatoria dell'automezzo utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione: tali spese sono quantificate forfettariamente in misura pari ad €/mese 200,00 (euro al mese duecento/00).

3) Sono altresì comprese nella somma di cui al comma 1, le spese generali per lo svolgimento del servizio imputate alla convenzione (quali, ad esempio: organizzazione del servizio, corsi di aggiornamento, attrezzature utili al servizio di vigilanza, ecc.). Tali spese dovranno essere espressamente e preventi-

vamente autorizzate dal Comune e saranno rimborsate solo a seguito della presentazione di adeguata rendicontazione.

4) In nessun caso l'importo totale delle somme di cui ai commi 2 e 3 potrà superare l'importo complessivo di cui al comma 1.

5) Il rimborso delle spese da parte del Comune avverrà con cadenza trimestrale ed a seguito di presentazione della relativa richiesta da parte dell'Associazione corredata dai necessari documenti di rendicontazione, ove dovuti, quali: note spese, fatture di acquisto, ricevute dei pagamenti autorizzati dal Comune, eccetera.

6) Il rimborso verrà liquidato previa formale attestazione, da parte del Responsabile del procedimento del Comune, in ordine all'effettivo svolgimento delle previste attività.

Articolo 10. Esenzione fiscale

1) La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Articolo 11. Gestione Sanzioni Amministrative

1) Gli introiti delle sanzioni amministrative elevate dal personale delle Guardie Zoofile, pertinenti alla competenza comunale saranno totalmente incassati dal Comune sul conto corrente intestato al Comune di Albano Laziale (RM).

Art. 12. Risoluzione del contratto disciplinare di incarico

1) Il Comune può recedere dalla presente convenzione in ogni momento, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile. In tale ipotesi l'Associazione avrà diritto al rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.

2) Il Comune può risolvere la presente convenzione in danno dell'Associazione per inadempimento di quest'ultima:

2.1) in caso di colpa grave o dolo nell'esecuzione delle prestazioni;

2.2) al verificarsi di errori od omissioni che costituiscano violazione di legge o siano suscettibili di comportare inconvenienti relativi allo svolgimento dell'attività legata all'applicazione della presente convenzione;

2.3) per ritardi nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

3) Il Comune ha diritto, altresì, di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.

4) Il presente atto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nell'ipotesi di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010.

5) Sono comunque fatti salvi i diritti del Comune di rivalersi sull'Associazione per qualsiasi danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'incarico.

Articolo 13. Controversie

1) L'affidamento delle attività oggetto della presente convenzione è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

2) Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in caso di disaccordo, preso atto dell'impossibilità di prevenire ad una soluzione amichevole, nonostante i tentativi di conciliazione, sarà devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Velletri. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14. Incompatibilità ex dipendenti comunali

1) L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs n. 165/2001, di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2) L'Associazione, con la firma del presente contratto, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale e, pertanto, di non essere in situazione di conflitto di interessi.

Art. 15. - Domicilio dell'Associazione

Per tutte le notificazioni ufficiali relative alla presente convenzione l'Associazione, a tutti gli effetti di legge, elegge il proprio domicilio in Albano Laziale, presso la Sede Comunale Piazza Costituente n. 1.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

1) La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

2) Le attività oggetto della presente convenzione non possono essere affidate in subappalto e/o affidate a terzi da parte dell'Associazione.

Articolo 17. Norme finali e rinvio

1) Per quanto non è espressamente disposto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice Civile, al Regolamento di cui R.D. n° 827/1924 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n° 81/2008, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dello svolgimento del servizio, agli ordini ed alle direttive impartite dal

R.U.P. e dal Dirigente del Settore IV. Il contenuto di tali disposizioni viene considerato, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dei servizi affidati in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'Associazione del conferimento dei servizi stessi.

3) In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno atto che i dati in possesso del Comune sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse alla presente convenzione. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.

4) La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata; la sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma della proponente Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile.

5) La presente convenzione verrà repertoriata a cura del Comune e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile,
le parti dichiarano di accettare espressamente le condizioni contenute nel
presente atto.

Per l'Associazione Il Presidente

Sig. Alessandro CUOLLO (Firmato digitalmente)

Per il Comune di Albano Laziale

Ing. Filippo VITTORI (Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto-
grafa.